



**Istituto Statale di Istruzione Superiore
“LEONARDO DA VINCI”**



I.T.E. “G. Agnelli” 0547-673576 - Liceo “E. Ferrari” 0547-675277
fois00400d@istruzione.it - fois00400d@pec.istruzione.it - www.isiscesenatico.it
Dirigenza e Segreteria Viale dei Mille n° 158 – 47042 Cesenatico (FC) - 0547-675277
C. F. 90028640408 - FOIS00400D

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
relativo ai TRASFERIMENTI e agli ESAMI INTEGRATIVI e d'IDONEITÀ
(Del. Consiglio di Istituto n. 89/2023 del 20 dicembre 2023)

PREMESSA

L'Istituto accoglie studentesse e studenti provenienti da altre scuole nel rispetto della normativa e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi tenendo conto delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici.

L'assegnazione di studenti e studentesse alle classi è inoltre effettuata in base ai criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto in data 11.06.2020 con delibera n. 21/2020.

Non sono consentiti cambi di sezioni all'interno del medesimo indirizzo. Deroghe a tale disposizione sono applicabili dal Dirigente scolastico, in accordo con i Consigli di classe coinvolti.

TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTI E ADEMPIMENTI

Art. 1

**TRASFERIMENTI DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO,
ORDINE ED INDIRIZZO PER LE CLASSI PRIME**

1. Gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine (*Art.4, c.10, lett.a) del DM 5/21*).
2. Il trasferimento può, pertanto, avvenire
 - a) dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni,
oppure
 - b) dall'inizio delle lezioni ed entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico

Per entrambi i casi a) e b) la famiglia,

- nel caso in cui il trasferimento sia in uscita da questo Istituto, la famiglia dovrà richiedere:
 1. la disponibilità all'accoglienza nella scuola di destinazione,
 2. il “nulla osta” al trasferimento da questo Istituto, che sarà trasmesso direttamente dalla Segreteria alla Scuola di destinazione, dopo aver verificato la disponibilità all'accoglienza.
- nel caso in cui il trasferimento sia in entrata verso questo Istituto, la famiglia dovrà:
 1. verificare presso la Segreteria di questo Istituto la disponibilità all'accoglienza
 2. fornire la copia della richiesta di “nulla osta” fatta alla scuola di provenienza che sarà trasmesso successivamente a questo Istituto direttamente dalla scuola provenienza
 3. effettuare la richiesta formale di iscrizione presso questo Istituto.

Inoltre, per i casi b):

- nel caso in cui la richiesta di trasferimento in entrata sia prossima al 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'inserimento nella nuova classe avverrà dopo lo scrutinio intermedio,

- prima di procedere agli adempimenti amministrativi di cui ai punti precedenti, la famiglia prenderà contatto con il Dirigente Scolastico di questo Istituto, o con i suoi collaboratori, per una valutazione preventiva dell'opportunità del trasferimento
- per i trasferimenti in uscita, il Consiglio di Classe potrà esprimere una valutazione sull'opportunità del trasferimento
- per i trasferimenti in entrata che si effettuano dopo la prima settimana di lezione (ed entro il 31 di gennaio), l'ingresso in aula avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, effettuato nel primo mese di frequenza, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Il colloquio è pianificato autonomamente dai docenti del Consiglio di classe e la data è indicata sul Registro elettronico e comunicata allo studente interessato con almeno 15 giorni di anticipo. Il superamento delle carenze formative, possibile per tutto l'anno scolastico, anche fruendo di interventi didattici integrativi programmati dall'Istituto, sarà documentato sul registro elettronico da parte del docente coinvolto.
- la valutazione dello studente trasferito in entrata è effettuata anche con riferimento, per le materie comuni, ai voti conseguiti nella scuola di provenienza.

3. Gli studenti che richiedano l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico dovranno svolgere gli esami integrativi relativi alle discipline non previste dal piano di studi dell'Istituto di provenienza, nel caso in cui l'Istituto abbia programmato sessioni d'esame integrativi.

4. Non sono consentiti cambi di sezioni all'interno del medesimo indirizzo delle classi prime, dopo l'avvio dell'anno scolastico. Deroghe a tale disposizione sono applicabili dal Dirigente scolastico, in accordo con i Consigli di classe coinvolti.

Art 2.

TRASFERIMENTI IN ENTRATA NELLE CLASSI SECONDE DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO, ORDINE ED INDIRIZZO

- 1.** Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi (*Art.4, c.10, lett.a) del DM 5/21*).
- 2.** Il trasferimento può, pertanto, avvenire:
 - a) dopo lo scrutinio finale dell'a.s. precedente e prima dell'inizio delle lezioni, oppure
 - b) dall'inizio delle lezioni ed entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno scolastico
 Per entrambi i casi a) e b) la famiglia,
 - nel caso in cui il trasferimento sia in uscita da questo Istituto, la famiglia dovrà richiedere:
 1. la disponibilità all'accoglienza nella scuola di destinazione,
 2. il "nulla osta" al trasferimento da questo Istituto, che sarà trasmesso direttamente dalla Segreteria alla Scuola di destinazione, dopo aver verificato la disponibilità all'accoglienza.
 - nel caso in cui il trasferimento sia in entrata verso questo Istituto, la famiglia dovrà:
 1. verificare presso la Segreteria di questo Istituto la disponibilità all'accoglienza
 2. fornire la copia della richiesta di "nulla osta" fatta alla scuola di provenienza che sarà trasmesso successivamente a questo Istituto direttamente dalla scuola provenienza
 3. effettuare la richiesta formale di iscrizione presso questo Istituto.
 - nel caso in cui le richieste di iscrizione a seguito di trasferimento presso questo Istituto

- risultino superiori alle disponibilità di accoglienza nella classe richiesta, gli studenti saranno inseriti in una graduatoria in base alla data di presentazione della richiesta di iscrizione.
- l'iscrizione alla classe seconda degli studenti che sono stati sospesi nel giudizio nello scrutinio finale, è subordinata all'ammissione alla classe seconda effettuata entro la fine dell'anno scolastico nella scuola di provenienza. Nella graduatoria di cui al punto precedente, gli studenti con sospensione di giudizio, sono inseriti al momento della comunicazione di ammissione alla classe successiva effettuata dalla famiglia alla Segreteria di questo Istituto.
 - per i trasferimenti in entrata l'ingresso in aula avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, effettuato nel primo mese di frequenza, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Il colloquio è pianificato autonomamente dai docenti del Consiglio di classe, la data è indicata sul Registro elettronico e comunicata allo studente interessato con almeno 15 giorni di anticipo. Il superamento delle carenze formative, possibile per tutto l'anno scolastico, anche fruendo di interventi didattici integrativi programmati dall'Istituto, sarà documentato sul registro elettronico da parte del docente coinvolto.
 - prima di procedere agli adempimenti amministrativi di cui ai punti precedenti, la famiglia prenderà contatto con il Dirigente Scolastico di questo Istituto, o con i suoi collaboratori, per una valutazione preventiva dell'opportunità del trasferimento
 - per i trasferimenti in uscita, il Consiglio di Classe potrà esprimere una valutazione sull'opportunità del trasferimento
 - la valutazione dello studente trasferito in entrata dopo l'inizio delle lezioni, è effettuata anche con riferimento, per le materie comuni, ai voti conseguiti nella scuola di provenienza.

Art. 3.

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE DI DIVERSO TIPO ORDINE ED INDIRIZZO con riferimento alle CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

1. Le richieste di trasferimento da altre scuole per alunni frequentanti CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA presentate durante l'anno scolastico non possono essere accettate poiché subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore) che si tengono prima dell'inizio delle lezioni in un'unica sessione speciale.

2. Il trasferimento può, pertanto, avvenire:

- dopo la conclusione dell'a.s., con domanda entro 15 luglio

Nel caso in cui il trasferimento verso questo Istituto, la famiglia dovrà:

1. verificare presso la Segreteria di questo Istituto la disponibilità all'accoglienza
2. effettuare la richiesta formale di iscrizione presso questo Istituto, in attesa del superamento degli esami integrativi.

- prima di procedere agli adempimenti amministrativi di cui ai punti precedenti, la famiglia prenderà contatto con il Dirigente Scolastico di questo Istituto, o con i suoi collaboratori, per una valutazione preventiva dell'opportunità del trasferimento

2. Gli alunni promossi in sede di scrutinio finale ad una CLASSE SUPERIORE ALLA SECONDA in Istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere davanti all'apposita commissione esaminatrice, **esami integrativi** per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, su materie e/o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 15/07 dell'anno scolastico di

riferimento. La sessione degli esami integrativi si svolge, salvo diverse disposizioni ministeriali, nel mese di Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario pubblicato tramite apposita circolare sul sito web dell'Istituto.

3. Il trasferimento ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio è consentito previa ammissione alla classe successiva e superamento successivo dell'esame integrativo. Le domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, con presentazione sempre entro il 15/07, con riserva, e inserite nell'eventuale graduatoria per l'accesso solo al momento della comunicazione alla Segreteria dell'ammissione alla classe successiva.

4. Gli studenti già iscritti a questo Istituto che richiedono il trasferimento ad altri indirizzi di questa scuola, assumono priorità maggiore nell'eventuale graduatoria per l'accesso rispetto agli esterni, a prescindere dalla sospensione o meno del giudizio al termine dello scrutinio finale.

Art. 4.

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE CON MEDESIMO INDIRIZZO

1. Il trasferimento in entrata per studenti provenienti da scuole del medesimo indirizzo può avvenire
 - a. dopo il termine delle iscrizioni e prima dell'inizio delle lezioni
 - b. entro il 15 dicembre di ciascun anno scolastico
 - c. in caso di improvviso trasferimento del nucleo familiare, durante tutto l'anno scolastico

Prima di procedere agli adempimenti amministrativi di cui ai punti successivi, la famiglia prenderà contatto con il Dirigente Scolastico di questo Istituto, o con i suoi collaboratori, per una valutazione preventiva dell'opportunità del trasferimento.

2. La famiglia dovrà presentare copia della richiesta di "nulla osta" fatta alla scuola di provenienza che sarà trasmesso successivamente a questo Istituto direttamente dalla scuola di prima iscrizione.
3. Nel caso c), in cui la richiesta di trasferimento sia prossima alla termine del primo periodo, l'inserimento nella nuova classe avverrà dopo lo scrutinio intermedio.
4. Nel caso in cui il piano di studi discosti significativamente dal percorso della classe in cui è richiesto l'inserimento, il Consiglio di classe procederà ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico.

Art. 5.

TRASFERIMENTO IN ENTRATA DI ALLIEVI PROVENIENTI DA SCUOLE STRANIERE ALL'ESTERO O SCUOLE STRANIERE DEL SECONDO CICLO IN ITALIA

1. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali.
2. Gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali.

Art. 6

ESAMI di IDONEITÀ

1. Tali esami sono sostenuti dai candidati interni per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione e dai candidati esterni (privatisti) per accedere a ciascuna delle

classi successive alla prima, ovvero agli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo o per formalizzare gli adempimenti connessi con l'Istruzione parentale. Tali esami riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

2. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il 15 luglio di ogni anno.

3. La sessione degli esami di idoneità si svolge, salvo diverse disposizioni ministeriali, nel mese di Settembre prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario pubblicato tramite apposita circolare sul sito web dell'Istituto.

4. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione dell'Istituto per i vari indirizzi presenti.

5. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

6. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

7. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

8. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

10. I candidati interni frequentanti la classe QUINTA possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.

Art. 7.

ISTRUZIONE PARENTALE

(Art. 23 del D.Lgs. 62/2017, Nota MIUR 781 del 04/02/2011 e Nota USR-ER n° 5371 del 23/04/2014)

1. Gli eventuali allievi in obbligo scolastico che si sono avvalsi dell'Istruzione Parentale, dovranno sostenere gli esami di idoneità nei termini e con le modalità sopra descritte, allo scopo di convalidare formalmente tale tipo di istruzione e consentire agli studenti la regolare prosecuzione degli studi.

Art. 8

PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro)

1. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/94 e seguenti), di documentare i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento svolti dal candidato, o le attività ad essi assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche

in apprendistato.

2. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali all'Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate, anche in attività non formali e/o informali.

3. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO esibite dal candidato, a quelle previste dall'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla Commissione d'esame.